



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
37	12/02/2024	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, art 29 octies, comma 3, lett. b). Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'impianto con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011. Soc. COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE srl con sede legale in Salerno Corso Garibaldi n. 148 e installazione nel Comune di Mercato San Severino Via Faraldo n.1, attivita' IPPC codice 6.4b) punto 2 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) La Società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl con sede legale in Salerno Corso Garibaldi 148 ed installazione nel Comune di Mercato San Severino, Via Faraldo n. 1, Legale Rappresentante e Gestore Pasquale Cutolo nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** **, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011 e modifica non sostanziale D.D. n. 159 del 09/08/2012, per la seguente attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06:
 - codice IPPC 6.4.b).2 *“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno o 600 tonn/giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”*, nello specifico con una capacità massima pari a 530 tonn/giorno di prodotti finiti;
- b) con nota del 02/09/2020 prot. 0399869 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha disposto l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06;
- c) in data 30/11/2020 prot. 569230 e successiva integrazione prot. 615832 del 23/12/2020 la Società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl ha presentato istanza di Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 octies c. 3 del D.Lgs.152/06, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011 e successivo D.D. n.159 del 09/08/2012.

La modifica non sostanziale consiste:

 - a) nell'utilizzo delle acque emunte al fine di ottimizzare e ridurre i consumi idrici;
 - b) nell'adeguamento all'attività IPPC 6.4 b)2, così come modificata dall'intervenuto D.Lgs. 46/2014 rispetto alla precedente definizione dell'IPPC 6.4 b), autorizzato con D.D. n. 4/2011;
- d) in data 18/04/2021 prot. 23806 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stato pubblicato sul sito web della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno l'avviso ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/06. Al termine di trenta giorni previsti per la consultazione del progetto, ai sensi dell'art. 29 quater comma 4 del D.Lgs. 152/06, non sono pervenute osservazioni;
- e) la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 15/10/2021 prot. 509380 ha indetto e convocata, per il giorno 24 novembre 2021 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14, 14-bis c.7, 14-ter e 14-quater, Legge 241/90 per il Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011 e succ. alla Società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl;

PRESO ATTO:

- che in data 24/11/2021 e in data 05/05/2022 si sono tenute presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno le sedute della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, conclusesi con il rinvio a seguito di richiesta di integrazioni dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, dell'Università del Sannio e dell'Ufficio procedente;
- che in data 21/12/2022 si è tenuta presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato la Società e i rappresentanti della U.O.D. di Salerno.

Durante la seduta si è preso atto:

 - 1) del rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio n. 62/septies/SA, acquisito al prot. 567371 del 16/11/2022, con cui si esprime parere favorevole;
 - 2) del parere dell'ARPAC Dipartimento di Salerno prot. 65876 del 20/12/2022, acquisito al prot. 631609 pari data, con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.

L'ufficio competente valutata la documentazione integrativa presentata dalla società e acquisita in data 04/11/2022 prot. 542875, ha ritenuto detta documentazione complessivamente rispondente a quanto chiesto precedentemente sebbene abbia rilevato che non sia stato ancora presentato l'esito del Piano delle indagini preliminari relative al procedimento di cancellazione del sito dal Piano Regionale di Bonifica di cui alle NTA approvate con DGR 685/2019.

La società ha dichiarato che le indagini sono in fase di ultimazione e provvederà nel più breve tempo possibile alla presentazione delle stesse all'ufficio regionale competente.

Il Presidente, sentiti i chiarimenti della ditta, acquisito il parere favorevole dell'ufficio procedente, la valutazione favorevole dell'Università del Sannio, il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano reso con nota prot. 537 del 13/01/2022, il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento ARPAC Salerno, acquisita la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco che la ditta è in possesso di attestazione di conformità antincendio valida fino al 13/11/2024 e che la ditta ha dichiarato che non ci sono modifiche rispetto a quanto autorizzato, e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della L. 241/90 degli enti assenti (Comune di Mercato San Severino, Provincia di Salerno, ASL Salerno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito, ha dichiarato chiusi i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione, sulla base delle posizioni prevalenti, del riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011 alla società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl, per l'installazione ubicata in Mercato San Severino, Via Faraldo 1, per l'attività IPPC cod. 6.4b2, subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione dell'intero progetto in formato cartaceo e digitale aggiornato con i chiarimenti forniti in conferenza e all'esito positivo del procedimento di cancellazione del sito dal Piano Regionale di Bonifica di cui alle NTA approvate con DGR 685/2019;

PRESO ATTO altresì che:

- con nota prot. 610240 del 18/12/2023 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha comunicato alla UOD Bonifiche la conclusione del procedimento di notifica ex art. 242 comma 2 D.Lgs.152/06;
- in data 05/02/2024 prot. 0062001 e in data 08/02/2024 0069397 la Società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl ha trasmesso la documentazione adeguata secondo le indicazioni emerse nella predetta seduta di Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile Autorizzazioni ambientali, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021, con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822 e da ultimo con Circolari della Direzione Generale 501700 prot. 0058507 del 01/02/2024 e prot. 0066587 del 06/02/2024;
- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. autorizzare la società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl con sede legale in Salerno Corso Garibaldi 148 ed installazione nel Comune di Mercato San Severino, Via Faraldo n. 1, Legale Rappresentante e Gestore Pasquale Cutolo nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** **, al Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011 e successiva modifica non sostanziale D.D. 159 del 09/08/2012, per la seguente attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06:
 - codice IPPC 6.4.b).2 *"Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno o 600 tonn/giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno"*, nello specifico con una capacità pari a 612 tonn/giorno di prodotti finiti;
2. vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati:
 - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 0069397 del 08/02/2024);
 - Allegato 2: Applicazioni delle BAT (prot. 0062001 del 05/02/2024);

Allegato 3: Emissioni in Atmosfera - Scheda L (prot. 0062001 del 05/02/2024);

Allegato 4: Scarichi idrici (scheda H) (prot. 0062001 del 05/02/2024);

3. stabilire che con il presente provvedimento si intende revocato il Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/01/2011 e successiva modifica non sostanziale D.D. n. 159 del 09/08/2012;
4. stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06, sarà sottoposta a riesame trascorsi dieci anni dal rilascio del presente provvedimento, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC autorizzata;
5. autorizzare le emissioni in atmosfera in conformità alla Scheda "L" allegata al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:
 - di prevedere che condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nella Scheda "L" - Sez. L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
6. autorizzare la Società Compagnia Mercantile d'Oltremare allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Scheda H, allegata al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:
 - per il punto di scarico PF1 (acque reflue depurate), recapitanti nella pubblica fognatura del Comune di Mercato San Severino, vige il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in reti fognarie";
 - per i punti di scarico PF2 e PF3 (acque meteoriche di seconda pioggia), recapitanti nel corpo idrico superficiale denominato Canale Faraldo vige il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, colonna "Scarico in acque superficiali";
 - per tutti gli scarichi i valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento e di lavaggio;
 - una portata di punta massima consentita al pozzetto PF1 indicato in planimetria-TAV T, pari a 140 mc/ora;
 - un volume massimo consentito al pozzetto PF1 indicato in planimetria-TAV T, pari a 121.000 mc/annui;
 - mantenimento del sistema complessivo dello scarico, comprensivo del misuratore di portata e dei pozzetti d'ispezione idonei al campionamento, in conformità alle indicazioni riportate in planimetria – TAV T;
 - installazione del campionatore automatico per il monitoraggio qualitativo dei reflui scaricati nel pozzetto PF1;
 - obbligo di produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno, sugli appositi moduli predisposti dal gestore del S.I.I., l'autodenuncia annuale delle portate da ogni singola fonte autonoma;
 - di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale;
 - il Gestore ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sugli scarichi, procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri ed alla periodicità, indicati nel Piano di Monitoraggio (allegato 1 del presente provvedimento);
 - è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il

buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35° C;

- comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

7. stabilire che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti prodotti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;

8. stabilire, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, un controllo entro il 31/12/2027 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2032 per il suolo, previa presentazione delle modalità dei rispettivi piani di monitoraggio alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;

9. stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nonché il report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

10. demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che L'ARPAC Dipartimento di Salerno, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

11. stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi;

12. stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e da ultimo con Circolari della Direzione Generale 501700 prot. 0058507 del 01/02/2024 e prot. 0066587 del 06/02/2024;

13. prevedere, secondo quanto disposto con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822, che le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti devono essere versate dal Gestore direttamente ad ARPA Campania, dietro presentazione da parte dell'Agenzia Regionale del resoconto

sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A della DGRC 43/2021;

- 14.** stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
 - ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 15.** stabilire che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- 16.** precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività;
- 17.** stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;
- 18.** imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento unitamente al progetto approvato presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 19.** che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 20.** disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società Compagnia Mercantile d'Oltremare srl, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Mercato San Severino, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Rete Ferrovia Italiana, all'Università del Sannio e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- 21.** disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 22.** specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli